

CONVENZIONE DEL CONSORZIO UNICO
DI BACINO

Art. 1

(Oggetto)

1. La convenzione istitutiva del Consorzio "Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti – A.C.S.R." del giorno 23 febbraio 1995 risulta, per effetto della trasformazione per scissione del ramo aziendale, così definita, ai sensi della l. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35, nonché della L.R. Piemonte 24 ottobre 2002, n.24, art. 20.

2. Tra i Comuni di : Acceglio, Aisone, Argentera, Beinette, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Busca, Canosio, Caraglio, Cartignano, Castelletto Stura, Castelmagno, Celle Macra, Centallo, Cervasca, Chiusa Pesio, Cuneo, Demonte, Dronero, Elva, Entracque, Gaiola, Limone Piemonte, Macra, Margarita, Marmora, Moiola, Montanera, Montemale, Monterosso Grana, Morozzo, Peveragno, Pianfei, Pietraporzio, Pradleves, Prazzo, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccabruna, Roccasparvera, Roccavione, Sambuco, San Damiano Macra, Stroppio, Tarantasca, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Vernante, Vignolo, Villar San Costanzo, Vinadio è istituito il Consorzio di bacino denominato "CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE" siglabile "C.E.C.", con sede in Cuneo, via Roma, n. 28.

Art. 2

(Competenza consortile)

1. A seguito della trasformazione per scissione del ramo d'azienda residuano in capo al Consorzio le seguenti finalità e funzioni di governo relative al servizio dei rifiuti urbani, previste dalle leggi nazionali e regionali, che ne impongono l'esercizio in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti.

2. Ai sensi delle leggi vigenti il Consorzio persegue le finalità di tutela della salute dei cittadini, di difesa dell'ambiente e di salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all'esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.

3. In particolare il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture di servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 14 d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, e all'art. 8 L. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.

4. Il Consorzio esercita in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino.

5. Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall'Associazione d'ambito, predispone ai sensi del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune, sentiti gli stessi sulla qualità del servizio. La tariffa predisposta dal Consorzio è approvata dal Comune ed è riscossa dal Consorzio.

6. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorzisti le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, ferma restando in capo ai Comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

Art. 3

(Autorità d'ambito territoriale)

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti il Consorzio, entro i termini ivi previsti ed a nome e per conto degli enti consorziati, stipula con gli altri Consorzi di bacino ricompresi nel medesimo ambito ottimale e con i Comuni con maggior popolazione di ciascun bacino apposita convenzione per il governo dei servizi d'ambito, in attuazione del Piano regionale e del Programma provinciale di gestione dei rifiuti.

2. La convenzione legittima l'Associazione d'ambito ad esercitare, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario su impianti, reti ed altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di competenza d'ambito, fermo restando l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2 da parte del Consorzio.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente la convenzione può prevedere che l'Associazione d'ambito succeda ai Comuni e ai Consorzi di bacino nella titolarità della proprietà dei predetti impianti, reti ed altre dotazioni, fermo restando l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2 da parte del Consorzio.

4. Le disposizioni di cui al primo periodo dei precedenti commi 2, 3 non si applicano nel caso di trasferimento della proprietà dei predetti impianti, reti ed altre dotazioni alla società di capitali di gestione degli stessi.

5. Con la Convenzione l'Associazione d'ambito succede agli enti nei rapporti esistenti con i terzi relativi alle funzioni di ambito.

Art. 4

(Obblighi e garanzie)

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti gli organi del Consorzio, a prescindere dalle quote di partecipazione, debbono assicurare che la gestione dei servizi agli utenti avvenga imparzialmente, con pari tutela e salvaguardia degli interessi degli enti consorziati.

2. Gli enti consorziati sono obbligati a rispettare e ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili, ivi compresi piani e programmi che il Consorzio adotta in conformità alla vigente disciplina sui rifiuti, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla localizzazione e all'allestimento delle strutture di servizio funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani di bacino.

3. Ai sensi delle leggi vigenti gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, a tutti gli enti facenti parte del Consorzio entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

Art. 5

(Nomina degli organi consortili)

1. Il Presidente del Consorzio e gli altri componenti del Consiglio d'Amministrazione sono nominati e revocati dall'Assemblea.

2. L'Assemblea nomina e revoca il Revisore dei conti, ove non deliberi di avvalersi dell'organo di revisione del Comune in cui ha sede il Consorzio.

Art. 6

(Patrimonio consortile e rapporti finanziari)

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dalle future acquisizioni e trasferimenti nonché dai fondi e dai beni, ivi compresa la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni, che allo stesso residuano per effetto della trasformazione per scissione, secondo i valori di stima per essa indicati.

2. Ove il Consorzio non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con le entrate proprie, con l'approvazione del bilancio i costi residui sono ripartiti tra gli enti aderenti in misura proporzionale alle quote di partecipazione, con pagamento, a trimestre anticipato, di una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta a bilancio.

Art. 7

(Successione ed altri rapporti patrimoniali a seguito di trasformazione)

1. Per effetto della trasformazione per scissione il Consorzio esercita la gestione tecnico-amministrativa dei contratti con i gestori, mantenendo o succedendo nei rapporti relativi alle funzioni di bacino esistenti con i terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc.) non trasferiti alla società di gestione degli impianti, nonché nei rapporti con il personale che, ai sensi delle disposizioni vigenti, è inserito o transitato nei ruoli del Consorzio, nominativamente indicato nell'atto di trasformazione.

2. A seguito della trasformazione resta fermo che le obbligazioni oggetto di mutui già contratti e le entrate della gestione degli impianti tecnologici esistenti, dedotto il valore del corrispettivo d'appalto, spettano al soggetto proprietario degli stessi, sia esso il Consorzio di bacino, il singolo Comune, o la società di capitali.

3. Ove sussistano rapporti di concessione il canone è pagato al proprietario di cui al comma precedente.

4. Il Consorzio può ottenere dagli enti consorziati il godimento di beni utili all'esercizio delle proprie funzioni, stipulando con questi apposita convenzione, che ne determina il corrispettivo.

Art. 8

(Durata e scioglimento)

1. Il Consorzio di bacino ha durata prevista dalla preesistente convenzione, fermo restando il vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge.
2. In attuazione del vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge, ovvero per propria scelta, il Consorzio può essere prorogato per eguale periodo, con deliberazione dell'Assemblea consortile assunta prima della scadenza e secondo le maggioranze indicate per le modificazioni dello Statuto.
3. Il Consorzio si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge ed il Revisore dei conti provvede alla sua liquidazione.

Art. 9

(Disposizioni finali)

1. Il Presidente del Consorzio convoca l'Assemblea per la nomina degli organi consortili fissando la seduta di seconda convocazione entro 45 giorni dalla data di trasformazione del Consorzio per scissione.
2. In prima attuazione sono al servizio del Consorzio gli uffici di segreteria, di ragioneria ed il tesoriere del Comune ove ha sede il Consorzio.
3. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorzisti lo Statuto e le sue modificazioni, il piano programma d'erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, la tariffa per ciascun Comune, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.

Il presente atto, composto di dieci articoli, è esente bollo, ex art. 16, Tab. B, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.